

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.37/2023 del 31/10/2023

BANDO ISMEA

FONDO INNOVAZIONE ISMEA: PUBBLICATO IL DOCUMENTO ESPLICATIVO

Nella serata del 30 ottobre 2023 è stato pubblicato il documento esplicativo del Fondo innovazione promosso da Ismea che finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. La dotazione finanziaria per l'anno 2023 è: 75 milioni di cui 10 milioni per le PMI con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023.

La documentazione è disponibile al seguente [link](#) .

EPACA

ENTRO IL 10 NOVEMBRE LE DOMANDE PER RECUPERARE I CONTRIBUTI CANCELLATI DALLE ROTTAMAZIONI CARTELLE: SE LA DOMANDA VERRÀ ACCOLTA, BISOGNERÀ VERSARE LE SOMME ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023.

La circolare Inps 86/2023 detta le istruzioni e pubblica i **moduli di domanda per sanare i contributi cancellati dalle rottamazioni delle cartelle riguardanti i lavoratori autonomi** (coltivatori diretti, artigiani, commercianti committenti e professionisti iscritti alla gestione contributiva). La sanatoria, prevista dalla legge 85/2023 di conversione del DL n. 48/2023 (Decreto lavoro) intende porre rimedio agli effetti negativi a danno di alcuni lavoratori, derivanti dallo stralcio automatico dei debiti per contributi sino a 1000 euro. La sanatoria è collegata a due rottamazioni, l'Inps spiega che il riconteggio potrà essere richiesto se alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui alla legge n. 119/2018, e al 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022, oltre a non essere caduti in prescrizione quinquennale, i debiti annullati risultavano oggetto di rateizzazione concessa dall'agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso; procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell'Istituto; intimazione di pagamento o azioni esecutive dell'agente della riscossione.

L'Istituto ha reso disponibili due modelli di domanda a seconda se trattasi dello stralcio del decreto legge n. 119/2018 o della legge n. 197/2022 e si dovranno riportare una serie di dati:

- il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
- la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale;
- assumere l'impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l'integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l'importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

Nell'Istanza l'interessato dovrà, inoltre, valorizzare una delle seguenti motivazioni:

1. **crediti oggetto di rateizzazione concessa dall'agente della riscossione** ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
2. crediti oggetto di **definizione agevolata**;
3. crediti oggetto di **contenzioso giudiziario** (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale);
4. crediti oggetto di **atto di intimazione di pagamento dell'agente della riscossione** (in tale ipotesi occorre allegare la copia dell'atto di intimazione in questione);
5. crediti oggetto di **azioni esecutive** da parte dell'agente della riscossione.

Le domande vanno presentate entro il 10 novembre 2023 utilizzando i cassetti previdenziali di riferimento. Le operazioni di ricalcolo comprendono, oltre agli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico relativamente alle misure di stralcio (24 ottobre 2018 o 30 aprile 2023).

Le sanzioni civili, spiega l'Inps, sono dovute secondo il regime applicato al momento dell'affidamento del credito all'agente della riscossione e riportato nella Cartella di pagamento ovvero nell'Avviso di Addebito e calcolate con il tasso vigente alle predette date di annullamento.

Le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti:

1. *Crediti interessati da regolarizzazione mediante rateizzazione concessa dall'agente della riscossione (articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973):* le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell'annullamento automatico.
2. *Crediti che, alla data dell'annullamento automatico, erano interessati da procedure di definizione agevolata:* le sanzioni civili non sono dovute, posto che tali misure avrebbero consentito al contribuente l'estinzione del debito con il pagamento esclusivamente della quota capitale.
3. *Crediti per i quali era in corso un procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell'Inps:* le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell'annullamento automatico.
4. *Crediti interessati da azioni di recupero mediante atto di intimazione di pagamento ovvero da azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione:* le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell'annullamento automatico.

L'esito dell'istanza verrà comunicato dall'INPS e il pagamento del riconteggio deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Gli uffici Epaca Coldiretti sono a disposizione per informazioni del caso.